# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — VENERDI 10 MARZO — NUM. 58

### Abbonamenti.

| | | Trimestre | Semestre | Anno |
|---|---|---|---|---|
| In ROMA all'Ufficio del giornale | L. | 9 | 17 | 32 |
| Id a domicilio e in tutto il Regno | » | 10 | 19 | 36 |
| All'ESTERO - Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia | » | 22 | 41 | 80 |
| Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti | » | 32 | 61 | 120 |
| Repubblica Argentina e Uruguay | » | 45 | 88 | 175 |

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

### Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10 della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

**Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — ROMA.**

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento


## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE



# PARTE UFFICIALE

## SENATO DEL REGNO

SEDUTA PUBBLICA.

*Venerdì 10 marzo 1893, alle ore 2 pomeridiane*

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

*Il Presidente*
D. FARINI.

## ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

**S. M.** *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia.*

**Sulla proposta** del Ministro degli Affari Esteri:

**Con decreti del 22, 26, 29 gennaio e 2 e 5 febbraio 1893:**

**A commendatore:**

Stella cav. Enrico, Regio Console generale di 2ª classe.

Pavarini cav. Camillo, segretario particolare del Ministro degli Affari Esteri.

**Ad ufficiale:**

Pisani Dossi nob. dott. Alberto, consigliere di Legazione.

Polacco cav. Giorgio, segretario di Legazione di 1ª classe.

Bollati cav. Riccardo, id. id. id.

Calvari cav. Ludovico, capo sezione di 2ª classe di ragioneria nel Ministero degli Affari Esteri.

Alinari cav. Enrico, archivista capo id. id.

Cambiaso cav. Luigi, R. Console di 2ª categoria.

Magnanini cav. Luigi, avvocato consulente della R. Legazione a Buenos Ayres.

Cervetti cav. Emilio, rappresentante in Parigi della Riunione Adriatica di Sicurtà.

**A cavaliere:**

Valentini avv. Claudio, segretario di 2ª classe nella 1ª categoria del Ministero degli Affari Esteri.

Litta Modignani nob. avv. Francesco, R. Console di 2ª classe

Croce nob. avv. Francesco, id. id.

Testa Luigi, id. id.

Medana avv. Augusto, id. id.

Bongiovanni Marco Federico, archivista di 1ª classe.

Crolla Giuseppe, interprete di 3ª classe.

Podestà Giuseppe, id. id.

Podestà Giacomo, consigliere della Camera di Commercio italiana a Buenos Ayres.

Oreglia Felice barone di S. Stefano, segretario di prefettura, capo dell'ufficio interni della Colonia Eritrea.

Scotti avv. Luigi, giudice di tribunale, presidente del Tribunale civile e penale di Massaua.

Benedetti Fausto, commerciante, presidente della Società del Tiro a Segno Nazionale nell'Eritrea.

Ratti Carlo, commerciante, assessore del municipio di Venezia.

Franchi dott. Giuseppe, assessore id. id.

Sabino Alfonso, consigliere della Camera di Commercio italiana di Parigi.
Ghidini Cristoforo, presidente della Società di mutuo soccorso *Gruppo bresciano* in Parigi.
Piazzi Carlo, amministratore del giornale *Le Matin* di Parigi.
Botto ing. Luigi.
Callerio cav. Pietro Francesco, R. Console, giudice presso il consolato in Costantinopoli.
Orcesi prof. Giuseppe.
Baragiola prof. Emilio.
Zanuso dott. Riccardo.

**Sulla proposta** del Ministro delle Finanze:

**Con decreti del 29 gennaio e 2 febbraio 1893:**

**A cavaliere:**

Piglione Dalmazzo, geometra principale di 2ª classe nel corpo tecnico del catasto, collocato a riposo, per motivi di salute.
Maragliano Angelo, geometra principale di 2ª classe nel personale tecnico di finanza, collocato a riposo.

**Sulla proposta** del Ministro dell'Interno:

**Con decreti del 26 gennaio e 2 febbraio 1893:**

**A commendatore:**

Barusso cav. avv. Luigi, consigliere delegato, collocato a riposo col titolo onorifico di Prefetto.

**A cavaliere:**

Turina Francesco, archivista nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo.
Rueff Gio Batta, id. id., id. id.

**Sulla proposta** del Ministro della Guerra:

**Con decreti del 29 gennaio e 2 febbraio 1893:**

**A cavaliere:**

Fiumi Napoleone, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo.
Serra Enrico, maggiore di bersaglieri nella milizia mobile.

# LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **102** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

**È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 19,000, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1° « Ministero - Personale di ruolo », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92.**

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

---

*Il Numero* **103** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' approvata l'eccedenza d'impegni di lire 235,300, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10: « Corpi di fanteria », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

---

*Il Numero* **104** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' approvata l'eccedenza d'impegni di lire 72,000, verificatasi sull'assegnazione del capitolo N. 12: « Armi d'artiglieria e genio », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

---

*Il Numero* **105** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,810, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Carabinieri

reali », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

---

*Il Numero* **106** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 52,170.45, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 15: « Corpo e servizio sanitario », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-1892.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *il Guardasigilli:* BONACCI.

---

*Il Numero* **107** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 29,860, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22: « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lo esercizio finanziario 1891-92.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

*Il Numero* **108** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 54,450, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25: « Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

---

*Il Numero* **109** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 148,094.45, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26: « Indennità di viaggio per l'esercito permanente, pei personali civili, pei movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di trasporto », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-1892.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

---

*Il Numero* **110** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 796,800.04, ve-

rificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 28 « Pane e viveri alle truppe e rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

---

*Il Numero* **111** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 2,453,526.03, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 41: « Spese pei distaccamenti d'Africa », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

---

*Il Numero* **112** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 180,000, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 9: « Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria », dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1891-92.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIAALDI

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

---

*Il Numero* **113** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono approvati i seguenti stanziamenti nella parte straordinaria dello stato di previsione delle spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92, cioè:

*a*) lire 6282.51 ad un nuovo capitolo col n. 195 *bis* e con la denominazione: « Saldo dell'eccedenza di pagamento verificatasi sui residui del capitolo n. 71. Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette »;

*b*) lire 95,992.18 ad un nuovo capitolo col n. 195 *ter* e colla denominazione: « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 228. Costruzione di locali per l'impianto del servizio doganale in seguito all'ampliamento e alla sistemazione del porto di Genova »;

*c*) lire 455.41 ad un nuovo capitolo col n. 195 *quater* e con la denominazione: « Saldo dell'eccedenza di pagamento verificatasi sui residui del capitolo n. 32. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio »;

*d*) lire 21,961.30 ad un nuovo capitolo col numero 195 *quinquies* e con la denominazione: « Saldo dell'eccedenza verificatasi sui residui del capitolo n. 2. Annualità e prestazioni diverse »;

*e*) lire 1529.53 ad un nuovo capitolo col numero 195 *sexies* e con la denominazione: « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

---

*Il Numero* **114** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono approvati i seguenti stanziamenti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1891-92, cioè:

*a*) di lire 6256.75 ad un nuovo capitolo col n. 128*bis-d*² e colla denominazione « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 23 - Amministrazione provinciale - Personale »;

*b*) di lire 5179.79 ad un nuovo capitolo col n. 128*bis-e*² e colla denominazione « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 24 - Indennità di residenza ai Prefetti »;

*c*) di lire 6315.23 ad un nuovo capitolo col n. 128*bis-f*² e colla denominazione « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 38 - Dispensari celtici e soppressi uffici sanitari - Fitto locali »;

*d*) di lire 11,523.51 ad un nuovo capitolo col n. 128*bis g*² e colla denominazione « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 72 - Sicurezza pubblica - Fitto locali »;

*e*) di lire 2278.73 ad un nuovo capitolo col n. 128*bis-h*² e colla denominazione « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 101 - Carceri - Fitto locali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

---

*Il Numero* **115** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono approvati i seguenti stanziamenti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanizario 1891-92, cioè:

*a*) lire 704.64 ad un nuovo capitolo col n. 248*quinquies* e colla denominazione « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 31 - Opere idrauliche di 1ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori »;

*b*) lire 3004.52 ad un nuovo capitolo col n. 248*sexies* e colla denominazione « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 35 - Opere idrauliche di 2ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori »;

*c*) lire 81.30 ad un nuovo capitolo col n. 248*septies* e colla denominazione « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 36 - Opere idrauliche di 2ª categoria - Fitti e canoni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

---

*Il Numero* **116** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono approvati i seguenti stanziamenti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92, cioè:

*a*) lire 49,187.01 ad un nuovo capitolo col n. 58*quater* e colla denominazione « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 10 - Corpi di fanteria »;

*b*) lire 388,668.86 ad un nuovo capitolo col n. 58*quinquies* e colla denominazione « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 26 - Indennità di viaggio per l'esercito permanente, pei personali civili, pei movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di trasporto »;

*c*) lire 2,208,149.45 ad un nuovo capitolo col n. 58 *sexies* e colla denominazione « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 41 - Spese pei distaccamenti d'Africa ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

*Il Numero* **LXVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 17 aprile 1890, col quale si è autorizzato il comune di S. Giovanni Incarico ad applicare, nel triennio 1890-1892, la tassa di famiglia col massimo di L. 50;

Veduta la deliberazione 17 novembre 1892 di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito, e se ne domanda l'autorizzazione, di mantenere l'anzidetto massimo nel triennio 1893-1895;

Veduta la deliberazione 5 gennaio 1893 della Giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quella succitata dal comune di S. Giovanni Incarico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È data facoltà al comune di S. Giovanni Incarico, di mantenere, nel triennio 1893-1895, la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (L. 50).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

---

*Il Numero* **LXVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 23 settembre 1892 del Consiglio comunale di Tredozio, con la quale fu stabilito di applicare, nel 1893, la tassa di famiglia col massimo di L. 200, eccedente il limite normale fissato dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 26 ottobre successivo della Giunta provinciale amministrativa di Firenze, che approva quella succitata del comune di Tredozio;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 24 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È data facoltà al comune di Tredozio di applicare, nel 1893, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire duecento (L. 200).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

---

*Il Numero* **LXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 2 giugno 1892, che accordava al comune di Latiano di applicare, in quell'anno, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di L. 200;

Veduta la deliberazione 24 ottobre 1892 di quel Consiglio comunale, con cui si è confermato lo stesso massimo di tassa anche pel 1893;

Veduta la deliberazione del 2 dicembre successivo della Giunta provinciale amministrativa di Lecce, che approva quella succitata del comune di Latiano;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È data facoltà al comune di Latiano di mantenere, nel 1893, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire duecento (L. 200).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

---

*Il Numero* **LXX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 20 novembre 1892 del Consiglio comunale di Sestino, con la quale si è stabilito di applicare la tassa di famiglia col massimo di L. 100, eccedente il massimo ordinario fissato dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 21 dicembre successivo della Giunta provinciale amministrativa di Arezzo, che approva quella succitata del comune di Sestino;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata agli anni 1893 e 1894;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È data facoltà al comune di Sestino di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire cento (L. 100), durante il biennio 1893 e 1894.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

---

*Il Numero* **LXXXI** (*Parte supplementare della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda della Presidenza della Società ginnastica Vittorino da Feltre di Piacenza, per ottenere la sua costituzione in ente morale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società ginnastica *Vittorino da Feltre* di Piacenza, è costituita in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto della predetta Società, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto: *Il Guardasigilli*: BONACCI.

STATUTO *della Società Ginnastica* Vittorino da Feltre *in Piacenza, approvato dall'assemblea generale dei soci tenutasi la sera del 2 marzo 1891 e coll'aggiunta dell'art. 20* bis *deliberata in assemblea del 20 ottobre 1892.*

Art. 1.

La società Vittorino da Feltre costituita in Piacenza fin dal 1882 è governata dal presente statuto.

Art. 2.

La società intende a dare incremento agli esercizi ginnici quale mezzo di educazione fisico-morale, chiamando in modo speciale la gioventù studiosa e gli operai ad addestrarsi in tutte le discipline ginnastiche per rinvigorire le membra, rafforzare la salute e temprare il carattere.

La società ha per motto « *Volere è Potere* » e per divisa « *Mens sana in corpore sano* ».

Art. 3.

La società potrà istituire sezioni speciali di insegnamento gratuito anche ai non soci e curerà di fondare un ricreatorio festivo per i fanciulli dai 7 ai 15 anni di età, onde conseguire più completamente il proprio scopo.

Art. 4.

La società si farà promotrice di concorsi ginnici e di regate, di accademie di scherma, di corse di velocipedi ecc., parteciperà con altre società italiane ed estere a tali concorsi, si terrà inscritta al Rowing-Club, alla federazione nazionale delle società ginnastiche, e procurerà federarsi con tutte le altre istituzioni centrali promotrici degli intenti per i quali essa venne fondata.

Art. 5.

L'anno sociale incomincia al primo luglio e termina al trenta giugno di ogni anno.

Art. 6.

Il numero dei soci è indeterminato.

Nessuno può considerarsi socio se già non è tale alla approvazione del presente statuto o se posteriormente non è ammesso dal Consiglio e non promette al presidente, con suo impegno d'onore, di uniformarsi al presente statuto e soddisfare alle obbligazioni inerenti alla categoria di soci alla quale si vuole inscrivere.

Art. 7.

I soci si dividono in quattro categorie.

1° Soci perpetui,

2° Soci effettivi,

3° Soci contribuenti,

4° Soci allievi.

Art. 8.

Nessuno può essere socio delle prime tre categorie se non ha compiuto i sedici anni. Sono ammessi come soci allievi i giovanetti dai dodici ai sedici anni.

Chi è minore d'età dovrà alla propria domanda allegare anche l'autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà o la tutela, e l'obbligazione di questo di soddisfare gli oneri finanziari imposti ai soci.

Art. 9.

Sono soci perpetui quelli che secondo il precedente statuto erano detti soci fondatori, coloro cioè che verseranno una volta tanto lire duecento.

Sono soci effettivi coloro che assumono di pagare per un triennio lire ventiquattro annue in rate mensili e di proseguire per i trienni successivi, se non danno avviso di recesso tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale in cui scadrebbe il rispettivo triennio.

Sono soci contribuenti coloro che assumono l'obbligo di versare per un anno lire due al mese e continuare per gli anni successivi se non presentano domanda di recesso due mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

I soci allievi pagano lire sei annue e se non recedono un mese prima della scadenza dell'anno sociale si intende che la loro obbligazione è continuativa per l'anno successivo.

Art. 10.

Chi è ammesso socio nel corso dell'anno paga la tassa per i mesi

dell'anno sociale in corso, ma agli effetti del triennio e dell'anno di cui all'articolo precedente s'intende che l'obbligazione incomincia solo al primo giorno dell'anno immediatamente successivo.

Art. 11.

Se un socio effettivo o contribuente si deve assentare dalla città e provincia per causa di forza maggiore, può chiedere al Consiglio di venir dispensato durante l'assenza, dal pagamento delle tasse mensili, ed il Consiglio, salvo ragioni superiori, dovrà accordare tale dispensa.

Art. 12.

I soci potranno inscrivere come soci allievi i loro figli maggiori dei 12 e minori dei 16 anni, pagando per una volta tanto una tassa di lire una.

Art. 13.

Il socio in ritardo di due mesi nel pagamento dei dovuti contributi è avvisato di soddisfare entro un mese agli obblighi suoi.

Trascorso inutilmente questo tempo, il Consiglio può, a seconda dei casi, o concedere una ulteriore dilazione o deliberare la radiazione del socio moroso o semplicemente agire in via giudiziaria per conseguire il dovuto, lasciando continuare il socio ad essere inscritto.

Art. 14.

Nessun socio può invocare il fatto delle proprie dimissioni per sottrarsi al pagamento delle tasse che fossero rimaste insoddisfatte.

Art. 15.

I soci perpetui, effettivi e contribuenti sono convocati in assemblea ordinaria:

*a*) Nel mese di giugno per approvare il bilancio preventivo;

*b*) Nel mese di luglio per approvare il bilancio consuntivo - ricevere relazioni del Consiglio direttivo e dai sindaci sull'andamento morale e finanziario della Società e procedere alla nomina delle cariche sociali;

*c*) Nei mesi di ottobre, gennaio e febbraio, per il rapporto trimestrale dei sindaci sulla situazione economica della Società.

Art. 16.

In ognuna di queste assemblee i soci deliberano sopra tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio o dei sindaci, o per domanda di dieci soci presentata sei giorni prima del giorno fissato per la convocazione dell'assemblea. Si tengono assemblee straordinarie sempre quando il Consiglio o i sindaci le convochino o siano richieste da venti soci.

Art. 17.

Tanto nelle adunanze ordinarie che straordinarie, l'assemblea delibera sulle proposte di espulsione di soci che abbiano violato lo statuto od i regolamenti o demeritato della pubblica considerazione.

Art. 18.

Le assemblee a prima convocazione sono valide purchè vi sia presente il quarto dei soci.

Per fare il computo del numero dei soci si calcolano soltanto i soci perpetui, gli effettivi ed i contribuenti.

A seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 19.

Le convocazioni dell'assemblea si fanno mediante avvisi pubblicati sui giornali quotidiani della città almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Possibilmente il Consiglio farà pervenire avviso anche al domicilio dei singoli soci.

Con autorizzazione dei sindaci il Consiglio può indire assemblee straordinarie con il solo preavviso di 48 ore, ma in tal caso i soci saranno convocati a domicilio.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto di un presidente, un vice presidente, dieci consiglieri e provvede all'amministrazione della Società, al suo funzionamento, alla esecuzione delle deliberazioni delle assemblee e ad imprimere all'ente il migliore e più ampio sviluppo possibile.

Art. 20 *bis*.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soli soci maggiori di età.

Non sono eleggibili coloro che avessero lite colla Società, gl'impiegati o salariati della medesima.

Sono incompatibili rispettivamente nel Consiglio d'amministrazione e nel Comitato dei sindaci, gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, non del Comitato dei sindaci.

La qualità di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica.

I componenti il Consiglio d'amministrazione di cui in assemblea si discuterà il conto, hanno diritto di prender parte alla discussione ma dovranno astenersi dal votare.

Nelle adunanze del Consiglio si asterranno dal prender parte alle deliberazioni riguardanti contabilità loro proprie, come pure quando si tratti di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 21.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un segretario contabile, un segretario archivista, un economo ed un cassiere.

Art. 22.

Il presidente del Consiglio ha la rappresentanza legale della Società e sta per essa in giudizio.

E' presidente di diritto all'assemblea e riceve dai nuovi soci la promessa di rispettare ed eseguire lo statuto facendo di questa prendere atto in apposito documento.

Art. 23.

Quando manchi il presidente, le sue attribuzioni sono disimpegnate dal vice presidente ed in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano di nomina.

Art. 24.

A fianco del Consiglio è posto un Collegio di tre sindaci, ai quali sono domandate le stesse funzioni che il codice di commercio attribuisce ai sindaci delle società anonime.

L'assemblea nomina anche due sindaci supplenti per surrogare quei sindaci effettivi che cessassero dalle loro funzioni durante l'anno sociale.

Art. 25.

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno.

Per il 1° triennio l'uscita di carica degli amministratori è designata dalla sorte; successivamente dall'anzianità di nomina.

Il presidente ed il vice-presidente, per il sorteggio del 1° triennio e per le successive rinnovazioni, si calcolano come consiglieri.

I sindaci scadono d'ufficio ogni anno.

I cessanti da ogni ufficio sono sempre rieleggibili.

Art. 26.

Il patrimonio della Società è rappresentato da un appezzamento di terreno posto nel comune di Mortizza e precisamente sulla riva destra del Po, a valle del Ponte in chiatte, sopra parte del quale appezzamento di terreno, venne eretto l'edificio sociale; del mobilio di detto edificio e di tutto il materiale mobile di ginnastica e di cabotaggio.

Le rendite sono costituite:

*a*) Dalle quote dei soci perpetui;

*b*) Dalle tasse dei soci;

*c*) Dalle elargizioni annuali della Cassa di Risparmio di Piacenza;

*d*) Degli eventuali proventi delle accademie, regate, ecc.

*e*) Dai lasciti, elargizioni, istituzioni di privati o corpi morali.

Art. 27.

L'eccedenza attiva delle annue rendite deve essere impiegata: prima nel soddisfacimento dei debiti sociali; poscia, ossia il restante, sarà applicato ad accrescere il patrimonio sociale secondo le esigenze e lo sviluppo della società, ovvero sarà impiegato in titoli del debito pubblico, a depositarsi presso la benemerita Cassa di risparmio di Piacenza.

Art. 28.

In caso di scioglimento della Società, le attività sociali residue saranno applicate in opere di educazione secondo verrà deliberato dal-

l'ultimo Consiglio in unione dell'Amministrazione della Cassa di risparmio di Piacenza.

Art. 29.

Il presente statuto andrà in vigore il primo aprile 1891.

L'anno finanziario corso in si chiuderà al 30 giugno 1891.

Fino alla prima assemblea ordinaria del luglio 1891, funzionerà lo attuale Consiglio, il quale cesserà a detta epoca, salvo la rieleggibilità dei soci componenti.

Art. 30.

Gli attuali soci effettivi e contribuenti continuano ad esser tali e dovranno soltanto rinnovare la promessa di rispettare ed eseguire lo statuto.

*Il presidente*
QUADRELLI ANGELO.

*Il segretario archivista*
ITALO GENNARI.

---

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 26 ottobre 1891, con la quale il Consiglio provinciale di Napoli, mentre stabiliva la classificazione fra le provinciali della nuova strada di circonvallazione in Santa Anastasia, in sostituzione del tratto attraverso l'abitato di quel comune, riconosciuto disadatto ai bisogni del transito e pericoloso ai bisogni del transito stesso, richiamava la precedente deliberazione 6 novembre 1888, con la quale fu approvato il piano di esecuzione dell'opera in conformità di analogo progetto, compilato dal proprio Ufficio tecnico in data 8 gennaio 1887;

Visti gli atti dai quali risulta che non fu presentata alcuna opposizione alle suddette deliberazioni;

Visto il progetto sopracitato;

Visto che il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, con voto emesso in adunanza del 12 novembre 1892, ha riconosciuto che il suindicato tratto di strada ha i requisiti prescritti dalla legge per essere classificato fra le provinciali, e in quanto al progetto di tracciamento, nulla ha trovato in massima ad osservare in contrario nei riguardi altimetrici e planimetrici;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aggiunto all'elenco delle strade provinciali di Napoli il tratto della nuova strada di circonvallazione presso lo abitato del comune di Sant'Anastasia.

Art. 2.

È approvato il tracciato generale del detto tratto di strada, in conformità della planimetria, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Ministro stesso è incaricato della esecuzione del presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1892.

UMBERTO.

GENALA.

**Relazione** *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 12 febbraio 1893, circa lo scioglimento del Consiglio comunale di Buccino (Salerno).*

SIRE!

Da una inchiesta testè disposta dal Prefetto di Salerno, è risultato che l'Amministrazione comunale di Buccino versa, nelle più deplorevoli condizioni.

Le liste elettorali e i ruoli delle tasse sono compilati con criteri partigiani.

Niun freno ponesi alla usurpazione di terreni demaniali; e interessate influenze personali si oppongono alla quotizzazione dei piani demaniali che costituirebbero la ricchezza del comune.

In tale stato di cose il Prefetto ritiene indispensabile che sia sciolto il Consiglio e nominato un commissario straordinario; e di conformità provvedesi col decreto, che il riferente si onora sottoporre alla Augusta firma della M. V.

*Il Ministro*
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 N. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Buccino, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Langella avv. Stanislao è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

---

**Relazione** *di S. E. il Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re**, *nell'udienza del 19 febbraio 1893, circa lo scioglimento del Consiglio comunale di S. Stefano a Mare.*

SIRE!

Per la seconda volta, in breve tratto di tempo, la Giunta municipale di Santo Stefano a Mare (Porto Maurizio) è dimissionaria. Ogni sforzo dell'autorità e di apposito Commissario inviato sul luogo allo scopo di conciliare gli animi riuscì vano; gli affari amministrativi, tra cui la formazione del bilancio 1893, quella dei relativi ruoli e l'emissione dei necessari mandati di pagamento rimangono interamente paralizzati, al punto che occorre provvedere nei limiti di legge ad ogni emergenza urgente coll'invio di un apposito Commissario.

In tale stato di cose, si appalesa necessario lo scioglimento del Consiglio e l'invio di un R. Commissario straordinario; e in tal senso provvedesi col decreto, che il riferente si onora sottoporre all'Augusta firma della M. V.

*Il Ministro*
GIOLITTI.

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santo Stefano a Mare, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Baldini Cesare è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

---

**Relazione** *del Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *in udienza del 23 febbraio 1893, circa lo scioglimento del Consiglio comunale di Viarigi (Alessandria).*

SIRE!

Nel Comune di Viarigi ebbero luogo l'anno scorso le elezioni generali amministrative. Annullate nel gennaio ultimo passato dalla Giunta provinciale amministrativa di Alessandria, dovrebbersi ripetere il 26 corrente con la lista elettorale del 1892.

Se non che, si ha motivo di ritenere che questa lista contenga elettori, l'inscrizione dei quali non risulterebbe presentemente giustificata. Epperò potrebbesi dubitare che qualunque Amministrazione sorgesse dalla prossima convocazione dei Comizi, non rappresenterebbe la vera maggioranza del corpo elettorale.

Oltre a ciò, l'inchiesta dalla Giunta provinciale amministrativa, che per causa dell'annullamento delle elezioni generali, ha dato origine ad un processo avanti l'autorità giudiziaria, le cui conseguenze, imprevedibili oggi, potrebbero influire sulla composizione della rappresentanza comunale.

Per tutto questo sembra conveniente di rimandare a tempo opportuno le elezioni a Viarigi; tanto più che il paese è travagliato da profondi dissidi ed una lotta elettorale in questi giorni non farebbe che inasprirli.

M'onoro pertanto sottoporre alla Augusta firma di V. M. il decreto che scioglie il Consiglio comunale di Viarigi.

*Il Ministro*
GIOLITTI.

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Viarigi, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Giulio Bertoldi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

---

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

AVVISO DI SMARRIMENTO DI CERTIFICATO

*(1ª Pubblicazione).*

Essendo avvenuto lo smarrimento del certificato nominativo del Consolidato cinque per cento n. 603653, per l'annua rendita di lire 325, emesso a Firenze in data 11 settembre 1876 a favore di Bonza Giuseppe del fu Felice, domiciliato in Bollate (Milano), con godimento dal 1° gennaio 1877 e con annotazione di vincolo ed ipoteca a favore di Tragella Giuditta fu Antonio, moglie del titolare, in garanzia della dote di lire tremila ed aumento dotale di lire duemila portato dall'atto nuziale 4 marzo 1870 a rogito Ferrario notaio in Milano, si diffida in ordine all'art. 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilascierà un nuovo certificato ritenendo di nessun valore quello infraindicato, sempre quando in detto termine non siano state notificate a questa Direzione Generale opposizioni al rilascio del nuovo titolo nei modi stabiliti dall'articolo 139 del regolamento approvato col R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942.

Roma, addì 4 marzo 1893.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

*Per il Direttore capo della 1ª divisione segretario della Direzione generale*
CORTESI.

---

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(1ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 894314 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale per lire 260, al nome di Cavandoli Giuseppina, *Annina* e Cesira di Giovanni minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cavandoli Giuseppina, *Amina* e Cesira di Giovanni, minori ecc., vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 marzo 1893.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 877618 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 125, al nome di Dalamara Giuseppa fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Rodriguez Maria-Francesca fu Ferdinando, domiciliata a Messina, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Palamara Giuseppa fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Rodriguez Maria-Francesca fu Ferdinando, domiciliata a Messina, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 8 marzo 1893.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè 1° n. 144378 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 27778 della soppressa Direzione di Milano) per lire 80, al nome di Borghi Maria; 2° n. 131864 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 18264 della soppressa Direzione di Milano), per lire 80, al nome di Borghi Giulia fu Canzio di Corbetta, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Borghi Giulia-Maria fu Canzio di Corbetta, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 8 marzo 1893.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè n. 73285 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 15, al nome di Mottetta Pietro Giuseppe fu Angelo, domiciliato in Pallanzeno (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Motetta Pietro Giuseppe fu Angelo, domiciliato in Pallanzeno (Novara), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 8 marzo 1893.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 2114, rilasciata il giorno 19 dicembre 1890 dalla Intendenza di finanza di Napoli, per il deposito fatto da Cardona Elisabetta ed altri, di un certificato consolidato 5 per cento, della rendita di lire 250, n. 830701, intestato a Cardona Giuseppe fu Luigi di Lucera.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, eseguitesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, e qualora non intervengano opposizioni nel termine di 30 giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, le cartelle al latore della rendita di lire 160, che derivò da quella suddetta in seguito a parziale espropriazione forzata, verranno consegnate a chi di ragione, senza obbligo di esibire la ricevuta smarrita, la quale perciò rimarrà di nessun effetto.

Roma, 23 febbraio 1893.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

# CONCORSI

## R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI

### PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO IN FIRENZE

È aperto il concorso al posto di maestra nella Scuola di ostetricia e ginecologia della Maternità di Firenze.

Il concorso avrà luogo per titoli, ed ove la Commissione lo ritenga opportuno, anche per esame.

Le domande, redatte in carta da bollo da cent. 50, dovranno esser dirette alla Sopraintendenza di questo R. Istituto (Piazza San Marco, n. 2), non più tardi delle ore 3 pom. del 20 marzo corrente.

Dovranno essere uniti alle domande i documenti che appresso:

*a*) Diploma di levatrice, conseguito in una scuola italiana almeno da quattro anni;

*b*) Attestato di moralità, rilasciato dall'autorità municipale;

*c*) Fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria;

*d*) Stato di famiglia, rilasciato dall'uffizio di stato civile;

*e*) Fede di nascita.

Le aspiranti devono essere italiane o naturalizzate italiane.

Non possono essere ammesse al concorso se non che le nubili o le vedove senza prole, le quali dovranno con regolari documenti dimostrare ancora di aver già prestato lodevole servizio, almeno per un anno, in qualche ospizio di maternità del regno. Questo periodo di tempo potrà anche essere minore quando, per ottenere quel posto abbiano sostenuto un esame di concorso.

Le aspiranti, qualora siano in attività di servizio presso qualche Istituto di maternità, sono dispensate dal produrre i documenti indicati ai paragrafi *b* e *c*, ma dovranno invece presentare un attestato di moralità e buon servizio, da rilasciarsi dal direttore dello stabilimento cui sono addette.

Oltre l'alloggio ed il vitto è assegnato lo stipendio di lire millequattrocento all'anno.

I diritti ed i doveri di detta levatrice sono determinati dal regolamento per le scuole di ostetricia del regno, approvato con regio decreto 10 febbraio 1876 n. 2957, e dal regolamento speciale per lo Istituto di maternità di Firenze ora in vigore, e da quelli che potessero in seguito essere emanati dalle autorità competenti anche in deroga a quello vigente.

Firenze, il 1° marzo 1893.

*Il prof. direttore dell'Istituto ostetrico-ginecologico*
Prof. D. CHIARA.

*Il presidente della sezione medico-chirurgica*
Prof. G. CHIARUGI.

Visto:
*Il Sopraintendente*
VIGLIANI.

## BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

**Roma,** 9 marzo 1893.

| STAZIONI | STATO DEL CIELO 7 ant. | STATO DEL MARE 7 ant. | TEMPERATURA Massima | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima | Minima |
| | | | nelle 24 ore precedenti | |
| Belluno | sereno | — | 19 1 | 8 8 |
| Domodossola | sereno | — | 21 5 | 12 0 |
| Milano | 1\|2 coperto | — | 18 6 | 7 2 |
| Verona | sereno | — | 19 0 | 5 8 |
| Venezia | 1\|2 coperto | calmo | 13 5 | 7 6 |
| Torino | sereno | — | 16 2 | 7 0 |
| Alessandria | 1\|4 coperto | — | 17 6 | 3 6 |
| Parma | 1\|4 coperto | — | 19 1 | 8 4 |
| Modena | 1\|4 coperto | — | 17 3 | 7 1 |
| Genova | coperto | calmo | 14 8 | 8 7 |
| Forlì | 1\|4 coperto | — | 17 8 | 7 0 |
| Pesaro | sereno | calmo | 16 8 | 7 7 |
| Porto Maurizio | coperto | legg. mosso | 16 6 | 6 0 |
| Firenze | 1\|2 coperto | — | 15 7 | 5 5 |
| Urbino | 1\|4 coperto | — | 14 0 | 4 7 |
| Ancona | sereno | calmo | 14 9 | 7 0 |
| Livorno | 3\|4 coperto | calmo | 15 5 | 6 8 |
| Perugia | 1\|4 coperto | — | 13 2 | 3 9 |
| Camerino | sereno | — | 12 7 | 4 5 |
| Chieti | sereno | — | 13 0 | 2 0 |
| Aquila | 1\|4 coperto | — | 12 9 | 1 4 |
| Roma | 1\|2 coperto | — | 16 0 | 5 0 |
| Agnone | sereno | — | 14 0 | 3 3 |
| Foggia | — | — | — | — |
| Bari | 3\|4 coperto | calmo | 12 4 | 7 6 |
| Napoli | nebbioso | calmo | 12 9 | 8 2 |
| Potenza | 1\|4 coperto | — | 9 1 | 2 0 |
| Lecce | 3\|4 coperto | — | 12 8 | 4 3 |
| Cosenza | sereno | — | 15 2 | 4 0 |
| Cagliari | sereno | calmo | 18 0 | 8 5 |
| Reggio Calabria | 1\|4 coperto | agitato | 13 5 | 11 2 |
| Palermo | sereno | calmo | 17 4 | 4 7 |
| Catania | 1\|4 coperto | calmo | 14 6 | 5 9 |
| Caltanissetta | sereno | — | 12 3 | 5 1 |
| Siracusa | 1\|4 coperto | calmo | 15 4 | 6 0 |

### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

**fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano**

*Il dì 9 marzo 1893*

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

**Barometro a mezzodì** . . . . . 760 3
**Umidità** relativa a mezzodì . . . . . . 21
Vento a mezzodì . . . . . . . Nord forte.
Cielo . . . . . . . . . . . 1|2 velato.
**Termometro centigrado** { Massimo 19°,1. Minimo 5°,0.
**Pioggia** in 24 ore: — —

*Li 9 marzo 1893.*

In Europa pressione specialmente elevata dalla Francia alla Baviera e Svizzera; depressione al centro della Russia, estendentesi al Sud Parigi, Zurigo 770, Mosca 744.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso 2 a 5 mill. dal Nord al Sud; venti del quarto quadrante qua e là in forza sul continente; temperatura sensibilmente aumentata.

Stamane: cielo alquanto nuvoloso o sereno; venti deboli a freschi settentrionali; barometro a 763 mill. all'estremo Nord a 760 mill. nel basso Adriatico.

Mare mosso o agitato nel canale d'Otranto.

Probabilità: venti deboli a freschi del quarto quadrante; cielo sereno al Nord, vario al Sud; mare mosso e agitato al Sud dell'Adriatico e lungo la costa ionica

# PARTE NON UFFICIALE

# PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

**RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 9 marzo 1893.**

*Presidenza del vice presidente* Mussi.

La seduta comincia alle 2.

MINISCALCHI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

*Interrogazioni.*

GIOLITTI, presidente del Consiglio, risponde all'interrogazione del deputato De Amicis; il quale desidera « sapere se e come s'intenda di far cessare le irregolarità che si verificano nella maggior parte degli uffici amministrativi e giudiziari di 1° grado per contravvenzioni alle leggi di registro e bollo ».

Pur troppo le contravvenzioni sono molto numerose. Si usano molte agevolezze per il pagamento delle multe;ma il Governo non ha modo di impedire che le contravvenzioni si verifichino.

DE AMICIS vorrebbe che la responsabilità delle contravvenzioni accertate ai Comuni si facesse ricadere sui segretari comunali, i soli che nelle amministrazioni dei piccoli Comuni siano in grado ed in obbligo di conoscere le leggi fiscali; trovando ingiusto il far pesare sui contribuenti gli effetti della trascuratezza dei segretari medesimi.

Domanda poi se il Governo intenda proporre un'amnistia per simili contravvenzioni.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, comunicherà il desiderio dell'on. De Amicis relativo all'amnistia al ministro guardasigilli.

Considererà poi i fatti esposti dall'interrogante per vedere se occorra qualche provvedimento.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica, al deputato Ottavi, il quale vuol « conoscere se e come intenda provvedere agli inconvenienti cagionati dall'approvazione della legge 25 febbraio 1892 a danno di molti professori dell'insegnamento classico secondario » risponde che la questione è grave e lo pone in imbarazzo; ma ch'egli non trova altra via di risolverla all'infuori di quella di assegnare all'aumento degli stipendi dei professori delle scuole secondarie e classiche una parte del fondo destinato a compensare le maggiori ore di insegnamento.

OTTAVI ringrazia il ministro; dimostrando che la legge del 1892 ha fatto più male che bene agli insegnanti delle scuole secondarie classiche.

MARTINI F., ministro dell'istruzione pubblica, s'impegna di presentare, prima delle vacanze pasquali, un disegno di legge per la riforma dell'insegnamento secondario (Bene! Bravo!)

Ai deputati Ostini, Giovagnoli, Lorenzini, Celli, Del Vecchio e Barzilai, i quali desiderano « conoscere se egli intenda provvedere sollecitamente alla definitiva sistemazione della Galleria dell'arte moderna in Roma » risponde che il fondo inscritto nel bilancio è troppo scarso; ma che egli facendo astrazione da concorsi che condurrebbero al desiderio della monumentalità procurerà di utilizzarlo per provvedere in qualche modo a dare assetto decoroso alla Galleria d'arte moderna.

OSTINI dichiarasi sodisfatto degli intendimenti del ministro in nome anche degli altri interroganti; compiacendosi delle modificazioni introdotte dall'onorevole ministro nell'ordinamento della Galleria, perchè serviranno ad impedire ch'essa accolga opere meno degne.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica, osserva che tutte le

manifestazioni dell'arte moderna, anche se fugaci, devono trovare posto nella Galleria, affinchè essa attesti i varii momenti ed in varii indirizzi dell'arte.

GRIMALDI, ministro delle finanze, risponde alla interrogazione del deputato Badaloni, il quale chiede « s'egli convenga nell'opportunità di modificare l'art. 13 della legge 24 agosto 1877 n. 4021, nel senso che l'imposta di ricchezza mobile abbia ad essere, per gli effetti dell'art. 72 della stessa legge, pagata nei comuni ove i redditi si producono anzi che nel comune di domicilio degli esercenti industrie e commerci ».

Non ricusa di studiare se convenga estendere alle altre categorie di redditi l'eccezione che si è fatta con la legge del 2 luglio 1885 per i redditi provenienti dagli stabilimenti industriali; e presenterà, occorrendo, un disegno di legge.

BADALONI spera che il ministro non tarderà a presentare una modificazione legislativa che sarebbe di pura giustizia.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, risponde all'interrogazione del deputato Sacchetti, il quale desidera sapere: « se intenda provvedere alle opere più urgenti, per porre l'argine destro del Reno in condizione di valida difesa e per impedire così che, in caso di piena, si rinnovino gravissimi disastri ».

Farà tutto ciò che è in suo potere per soddisfare al giusto desiderio dell'onorevole interrogante; avvertendo però che la sistemazione radicale definitiva dipende in parte dalla legge diretta a modificare quella sulle opere pubbliche, che è innanzi alla Camera, ed in parte da altri provvedimenti per i quali occorrono disposizioni legislative.

SACCHETTI prende atto delle assicurazioni dell'onorevole ministro.

*Verificazione di poteri.*

PRESIDENTE comunica che la Giunta delle elezioni propone la convalidazione dell'elezione del Collegio di Lacedonia in persona dell'onorevole Luigi Capaldo.

NICOTERA chiede se la Giunta delle elezioni abbia esaminato le numerose e gravi proteste presentate contro questa elezione.

FANI, della Giunta, assicura che il procedimento elettorale fu da parte della Giunta oggetto di serio e maturo esame, e che la Giunta stessa considerò anche le proteste, dirette ad attaccare l'elezione per corruzione ed irregolarità processuali; ma non le trovò attendibili.

NICOTERA prende atto delle dichiarazioni della Giunta; riservandosi di sollevare altre questioni.

PRESIDENTE dichiara convalidata l'elezione del deputato Capaldo.

Comunica le conclusioni della Giunta sulla elezione di Pietrasanta nei seguenti termini:

« 1° Annullare la votazione di ballottaggio seguita nel Collegio di Pietrasanta il 13 novembre 1892;

2° Dichiara che l'ingegnere Angelo Giambastiani era stato eletto deputato di Pietrasanta nella votazione del 6 novembre 1892 e proclamarlo eletto;

3° Annullare la elezione dell'onorevole Giambastiani siccome viziata per partecipazione presa ad essa dalle guardie daziarie di Viareggio ».

VILLA combatte le conclusioni della Giunta sostenendo la validità dell'elezione del Giambastiani, giacchè la Giunta delle elezioni può esaminare la regolarità delle operazioni elettorali, ma non ha competenza per giudicare se vi siano stati errori nella compilazione delle liste degli elettori.

Contesta poi che le guardie daziarie di Viareggio possano essere ritenute come un vero corpo ordinato militarmente. Stando alla lettera ed interpretando lo spirito della legge elettorale, dimostra che esse devono essere riguardate come impiegati civili.

Fa osservare che quando si tratta di negare a cittadini il diritto di votare le disposizioni della legge devono essere intese nel senso più ristretto.

Conclude perciò credendo che per lo meno si debba sospendere ogni deliberazione intorno all'elezione di Pietrasanta rinviando gli atti alla Giunta.

GUICCIARDINI non può non accettare la proposta sospensiva dell'onorevole Villa, ma crede che altre ragioni a suffragio di questa proposta si possano addurre oltre a quelle svolte dall'on. Villa.

Oltre alla questione riguardante la nullità dei voti delle guardie daziarie bisogna vedere se il ballottaggio fu dichiarato validamente, e per decidere ciò bisogna vedere se molti voti siano stati o no giustamente contestati.

Crede che la Giunta dovrebbe sempre aggiungere alla sua relazione l'elenco delle schede contestate, e dopo ciò insiste perchè si sospenda ogni deliberazione in proposito.

GAMBA si associa alle conclusioni dell'on. Guicciardini perchè sia proclamato nullo il ballottaggio, assicurando la Camera che per esperienza personale può affermare che la gran maggioranza delle schede che si sono contestate è valida.

PASQUALI, relatore, difende le conclusioni della Giunta ed assicura la Camera che si è proceduto con molta calma ed imparzialità nell'annullare le schede nella prima elezione del Collegio di Pietrasanta.

Confuta poi la teoria dell'on. Villa secondo la quale la Giunta delle elezioni non è competente a conoscere dalla validità delle liste elettorali; l'articolo 36 della legge elettorale attribuisce alla Giunta comunale la facoltà di modificare le liste, dopo che sono compilate e divenute esecutive; or come questa autorità non avrebbe la Giunta delle elezioni?

Dimostra in seguito come le guardie daziarie siano state giustamente dichiarate un corpo organizzato militarmente e dichiara che la Giunta insiste nelle sue conclusioni.

La Giunta perciò respinge in modo assoluto la sospensiva dall'onorevole Gamba e respinge pure la proposta dell'onorevole Villa, che domanda la sospensiva solo sulla terza delle conclusioni, che la Giunta propone.

VILLA crede che, se la questione fosse stata messa come lo è stata ora, la Giunta avrebbe accettata la sua proposta, scongiura perciò la Giunta di accoglierla, soprattutto per non stabilire un precedente, che potrebbe avere cattive conseguenze.

GAMBA è costretto di mantenere il suo ordine del giorno finchè l'onorevole Villa mantiene il suo.

FORTIS, presidente della Giunta per le elezioni, non può accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Gamba, perchè con esso la Camera verrebbe ad invadere le attribuzioni della Giunta delle elezioni.

Dichiara poi che considerazioni principalmente d'ordine morale hanno indotto la Giunta a rinviare l'elezione di Pietrasanta avanti gli elettori, perciò non può accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Villa.

GAMBA dopo le dichiarazioni del presidente della Giunta delle elezioni ritira il suo ordine del giorno, che era così formulato:

« La Camera sospende ogni deliberazione in ordine all'elezione di Pietrasanta ed invita la Giunta ad unire alla sua relazione l'elenco e lo specchio delle schede nulle, bianche e non attribuibili ».

VILLA insiste nel suo ordine del giorno.

PRESIDENTE mette ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Villa così formulato:

« La Camera approva le due prime conclusioni della Giunta sospendendo in ordine alla terza ogni decisione finchè la Giunta non abbia proceduto ad un nuovo esame dei documenti prodotti ».

(La Camera non approva la seconda parte dell'ordine del giorno ed approva integralmente le proposte della Giunta).

PRESIDENTE dichiara vacante il Collegio di Pietrasanta.

*Giuramento de l'onorevole Capaldi.*

CAPALDO presta giuramento

*Discussione del disegno di legge: Proroga delle Convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi.*

PRESIDENTE apre la discussione sul disegno di legge per la proroga delle Convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi.

(E' approvato senza disscussione).

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge approvato per alzata e seduta.

SUARDO, segretario, fa la chiama.

*Prendono parte alla votazione:*

Afan de Rivera — Aggio — Amore — Antonelli — Anzani — Aprile Arbib — Arcoleo — Arnaboldi.

Badaloni — Badini — Barracco — Barzilai — Basini — Bastogi Gioacchino — Bastogi Michelangelo — Beltrami Luca — Beltrani Giovanni — Bertolini — Bertollo — Bonacci — Bonacossa — Bonardi Bonasi — Bonin — Borgatta — Borruso — Boselli — Bracci — Branca — Brin — Brunetti — Brunialti — Brunicardi — Bufardeci.

Caetani Onorato — Calderara — Calvi — Cambiasi — Canegallo — Cao-Pinna — Capaldo — Capilongo — Capoduro — Cappelli — Capruzzi — Carcano — Carenzi — Carmine — Casana — Castorina — Catapano — Cavalieri — Cavallini — Celli — Cerruti — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cirmeni — Clemente — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colajanni Napoleone — Colombo — Comandini — Comin — Compagna — Contarini Costa.

D'Agata — Dal Verme — Damiani — D'Andrea — Daneo — Danieli — D'Arco — De Amicis — De Bernardis — De Felice-Giuffrida — Del Giorgio — Del Giudice De Luca Ippolito — De Martino — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Salvio — Di Belgioioso Di Blasio Scipione — Diligenti — Di Rudinì — Di San Donato.

Elia — Episcopo — Ercole.

Facheris — Facta — Fagiuoli — Faldella — Fani — Fasce — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Frascara — Frelo — Fusco — Fusinato.

Gabba — Galimberti — Galli Roberto — Gamba — Garibaldi — Gatti-Casazza — Gavazzi — Genala — Giolitti — Giordano Ernesto — Giovagnoli — Giovanelli — Gorio — Grandi — Graziadio — Grimaldi — Guelpa — Guicciardini — Guj.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Leali — Lentini — Levi Ulderico — Lochis — Lojodice — Lo Re Nicola — Lorenzini — Lucchini — Luciani — Luciferо — Luporini — Luzzatti Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Manfredi — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marcora — Marsengo-Bastia — Martini Ferdinando — Martini Giovanni — Martorelli — Marzotto — Masi — Mazzella — Mazzino — Mecacci — Mei — Merello — Merlani — Merzario — Mestica — Miceli — Miniscalchi — Miraglia — Modestino — Montagna — Monti — Mordini.

Nasi — Nicastro — Nicotera — Nigra — Nocito.

Odescalchi — Omodei — Orsini-Baroni — Ostini — Ottavi.

Pace — Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Palberti — Palizzolo — Pandolfi — Panizza — Papadopoli — Parona — Pastore — Pavoncelli — Pellegrini — Pellerano — Pelloux — Perrone — Peyrot — Picardi — Picaroli — Pierotti — Pinchia — Piovene — Pisani — Polti Giuseppe — Pompilj — Prinetti — Pugliese — Pullino.

Quarena — Quintieri.

Riola — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rosano — Roux — Rubini.

Sacchetti — Sani Giacomo — Sani Severino — Saporito — Scaglione — Scalini — Scaramella-Manetti — Schiratti — Seismit-Doda — Simeoni — Sineo — Socci — Sola — Sonnino Sidney — Sormani — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tasca-Lanza — Tondi — Torelli — Torlonia — Torraca — Torrigiani — Trompeo — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Vacchelli — Valle Gregorio — Valle Eugenio — Vendemini — Villa — Vischi — Visocchi.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zecca — Zebba — Zizzi.

*Sono in congedo:*

Berio — Buttini.
Caldesi — Clementini — Colajanni Federico.
Di Broglio.
Farina Nicola — Filopanti.
Gallavresi.
Parpaglia.
Quartieri.
Reale.
Silvestri — Sperti.
Vaccaj — Vollaro-De Lieto.

*Sono ammalati:*

Amadei.
Di San Giuliano.
Engel.
Ghigi — Gianolio.
Lugli.
Manganaro — Meardi.
Pignatelli.
Toaldi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Casale.
Franchetti.
Niccolini.
Salemi-Oddo.

*Continua la discussione della legge sulle pensioni.*

PRESIDENTE dispone che si lascino le urne aperte e continui la discussione del disegno di legge sulle pensioni.

VALLI E. riconosce la gravità del disegno di legge, gravità che è maggiore perchè l'ambiente attuale è fecondo di incertezze, di sospetti e di paure.

Perciò discutendo di una questione finanziaria deve anche discorrere di politica, ed osserva che politica e finanza sono in questo momento legate indissolubilmente.

L'oratore comincia con l'esaminare se il Gabinetto dell'onorevole Crispi abbia prodotto al paese una somma maggiore di vantaggi o di danni. Crede che i vantaggi siano stati maggiori dei danni, perchè l'onorevole Crispi alzò il tuono della nostra politica ed allora l'oratore intese con orgoglio la soddisfazione di essere italiano.

Però in quell'epoca il paese si sentì affaticato da una specie di legislazione affrettata e tumultuaria; si sentì troppo assorbito da una alta personalità, sicchè venne la reazione per la quale l'onor. Crispi cadde il 31 gennaio.

D'allora in poi si ebbe il programma delle economie e delle riforme organiche: si ebbero le economie, ci furono pure delle nuove tasse, ma non si ebbero nè le riforme organiche, nè il pareggio.

Però qualche vantaggio si ritrasse dall'amministrazione dell'onorevole Di Rudinì; e questo vantaggio consistette in un indirizzo più casalingo e modesto dato alla nostra politica e soprattutto nella riduzione delle spese ferroviarie.

Dopo ciò espone quale sia la situazione finanziaria che ha trovato l'attuale Ministero, e dimostra che con le sole economie non si tien saldo un bilancio come quello italiano.

Esaurite le economie semplici restano ad esaminare le economie organiche: ora l'oratore crede che queste economie organiche siano un vero specchietto da allodole.

Nè ora nè mai sono possibili nel bilancio italiano serie economie organiche capaci di sollevare il nostro bilancio.

Innumerevoli volte, e sempre invano, fu reclamato dalla Camera il decentramento e la diminuzione del numero degli impiegati.

Ormai, appena un ministro è sospettato di voler proporre delle riforme organiche, levansi da ogni parte proteste ed opposizioni.

Del resto l'incremento sempre maggiore della burocrazia è conseguenza inevitabile dell'odierno concetto democratico circa i fini e le funzioni dello Stato.

Così pure i legittimi interessi locali si oppongono ad una larga riduzione degli organi discentrati dell'amministrazione.

In siffatta condizione non resta, almeno per ora, che un espediente ed un utile e lodevole espediente è appunto il presente disegno di legge.

(L'oratore riposa alcuni istanti).

VALLI E., essendo molto stanco domanda di poter rimandare a domani il seguito del suo discorso. (Rumori).

PRESIDENTE osserva che in questo modo la discussione si prolungherà indefinitamente. Tuttavia interpellerà la Camera.

(Dopo prova e controprova la Camera delibera di continuare la discussione).

VALLI E., continuando il suo discorso, dichiara che si è iscritto contro questo disegno di legge poichè, pure approvandone il concetto, lo ravvisa incompleto.

Una legge sulle pensioni si collega strettamente colla legge sullo stato degli impiegati.

Le due leggi sono connesse giuridicamente. E sono connesse anche finanziariamente.

L'oratore ha poca fiducia nei freni proposti dal Ministero allo scopo di limitare l'incremento delle pensioni.

Passando ad esaminare il lato tecnico della proposta, ravvisa inadeguato il contributo imposto agl'impiegati.

Osserva che ai piccoli impiegati si crea una condizione più sfavorevole che non a quelli, i quali godono di lauti stipendi.

Concludendo, dichiara che ritiene la legge attuale incompleta; ma, nella speranza che il Governo accetterà un suo ordine del giorno col quale lo si invita a presentare immediatamente il disegno di legge sullo stato degli impiegati, voterà la presente legge. La voterà anche per ragioni di coerenza politica.

La disciplina di partito è, a parer suo, un dovere politico e morale ad un tempo.

Disapprova altamente la caccia al potere.

Il Ministero si trova di fronte ad ardue difficoltà, ma potrà superarle, purchè sappia volere ed osare.

PRESIDENTE dichiara che il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

*Risultamento di votazione.*

PRESIDENTE comunica alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul seguente disegno di legge: Proroga dei servizi postali e commerciali marittimi:

Presenti e votanti . . . . . 262
Maggioranza . . . . . . . . 132
Voti favorevoli . . . . 199
Voti contrari . . . . . 63

(La Camera approva).

*Interrogazioni e interpellanze.*

PRESIDDNTE comunica le seguenti domande d'interrogazione e di interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell' interno con quali criteri intenda procedere alla riforma nella compilazione della *Gazzetta Ufficiale*.

« Cirmeni. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio sulla voce che corre di un prossimo licenziamento di alcuni operai, che lavorano alla costruzione del monumento a Vittorio Emanuele.

« De Felice-Giuffrida. »

« I sottoscritti interpellano il ministro dell' interno sulla situazione dell'Arciconfraternita di San Giovanni dei Fiorentini di fronte al problema della beneficienza ospitaliera a Roma.

« Mercanti, Socci, Brunicardi, A. Luzzato. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri sulla condotta del console e di alcuni impiegati al consolato italiano di Malta, e sulle violenze e le frodi, che si perpetrano a danno dei lavoratori italiani, che cercano pane e lavoro in quella isola italiana.

« De Felice-Giuffrida »

GIOLITTI, presidente del Consiglio, rispondendo alla interrogazione dell'on. De Felice-Giuffrida, assicura che farà il possibile per impedire licenziamenti di operai.

Se la sospensione del lavoro non dipende dalla natura del lavoro stesso, spera che ogni licenziamento, anche temporaneo, sarà evitato.

DE FELICE-GIUFFRIDA osserva che è imminente il licenziamento di molti operai pel ritardo di taluni modelli.

Esorta il ministro a provvedere affinchè siano tolti questi ritardi.

La seduta termina alle 6.30.

## Reale Accademia delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

**Adunanza del 5 marzo 1893**

*Presiede il Presidente dell'Accademia, senatore* MICHELE LESSONA.

Si offrono in dono:

dal socio segretario Basso, un libro inviato dal Ministero della Pubblica Istruzione, che contiene le *Conferenze* tenutesi in Torino durante la 1ª Esposizione italiana di Architettura nell'anno 1890;

dal socio Cossa, due note del prof. socio corrispondente Giovanni Struever *Sui Minerali del granito di Alzo*, e sopra alcune miche del Lazio;

dal socio Peano, i fascicoli finora pubblicati della *Rivista di matematica*, della quale egli è direttore.

Vengono letti ed accolti per l'inserzione negli *Atti* i due lavori seguenti:

1° *Azione dei principii attivi della noce di Kola sulla contrazione muscolare;* Esperienze del dott. Ugolino Mosso, professore di farmacologia nella R. Università di Genova, lavoro presentato dal socio Mosso;

2° *Sopra 5 modi diversi di produrre per forme proiettive la superficie del 5° ordine a quintica doppia*, del prof. Alfonso del Re, della R Università di Modena; Nota presentata dal socio D'Ovidio.

Il socio Camerano, anche a nome del condeputato socio Salvadori, legge una sua Relazione sulla Memoria del prof. Federico Sacco che ha per titolo: *I Molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria - Parte XIII, Famiglia Conidae.* Tale lavoro, dietro le conclusioni favorevoli della Relazione, viene prima ammesso alla lettura e poscia approvato per la pubblicazione nei volumi delle *Memorie.*

La Relazione del socio Camerano verrà inserita negli *Atti.*

# TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 8. — Vi fu ieri un banchetto per l'inaugurazione dei lavori dell'Esposizione di Madrid, al quale assistette pure l'ambasciatore d'Italia, marchese Maffei.

NEW YORK, 9. — Vi fu qui una leggera scossa di terremoto alle ore 12,30 ant., ed una scossa più accentuata s'intese a Long-Island, destando panico fra gli abitanti.

PARIGI, 9. — I giornali, parlando della prima udienza del processo per corruzione nell'affare del Panama, constatano l'energia e la fermezza di Carlo di Lesseps e rilevano che alcune sue risposte fanno presagire incidenti di cui è impossibile prevedere le conseguenze.

MADRID, 9. — Iersera, il Consiglio dei Ministri discusse specialmente la questione delle elezioni politiche.

Il ministro della marina consentirebbe ad aggiornare la sua dimissione.

Così la crisi immediata è evitata.

LONDRA, 9. — S. A. R. il Duca d'Aosta, accompagnato dal marchese Corio, suo aiutante di campo, si recò oggi, in uniforme di maggiore di artiglieria, in carrozza di gala di Corte, al *Drawng-Room* della Regina, che è riuscito animatissimo.

GENOVA, 9. — Il *yacht Osborne*, con a bordo la Principessa di Galles e figli, è partito a mezzogiorno per la Riviera di Levante.

Il piroscafo *Ems*, del *Norddeutscher Lloyd*, è partito per Gibilterra e New-York.

# Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 9 marzo 1893.

| Godimento | Valore nom. | Valore vers. | VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA | PREZZI IN CONTANTI | Cor. M. | IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo | Prezzi Nom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 genn 93 | — | — | RENDITA 5 0/0 1.a grida | | — — | 96,50 52 1/2 55. | | — — |
| » | — | — | RENDITA 5 0/0 2.a grida | 96,47 1/2 96,50 | 96 48 3/4 | 96,52 1/2. | | — — |
| 1 ottob 92 | — | — | detta (piccolo taglio) | | — — | | | — — |
| » | — | — | detta 3 0/0 1.a grida | | — — | | | — — |
| » | — | — | detta 3 0/0 2.a grida | | — — | | | 61 - - |
| » | — | — | Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64 | | — — | | | 102 50 |
| » | — | — | Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0 | | — — | | | 93 30 |
| » | — | — | Prestito R. Blount 5 0/0 | | — — | | | 102 75 |
| 1 dicem. 92 | — | — | » Rothschild | | — — | | | 102 50 |
| | | | **Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie.** | | | | | |
| 1 genn 93 | 500 | 500 | Obbl. Municipio di Roma 5 0/0 | | — — | | | — — |
| 1 ottob. 92 | 500 | 500 | » 4 0/0 1.a Emissione | | — — | | | 453 — |
| » | 500 | 500 | » 4 0/0 2.a a 8.a Emissione | | — — | | | 448 — |
| 1 giugno 92 | 500 | 500 | Comune di Trapani 5 0/0 | | — — | | | 497 — |
| 1 ottob. 92 | 500 | 500 | » Cred. Fond. Banco S. Spirito | | — — | | | 469 — |
| » | 500 | 500 | » » » Banca Nazionale 4 0/0 | | — — | | | 495 — |
| » | 500 | 500 | » » » » » 4 1/2 0/0 | | — — | | | 500 — |
| » | 500 | 500 | » » » Banco di Sicilia | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | » » » » Napoli | | — — | | | — — |
| | | | **Azioni Strade Ferrate.** | | | | | |
| 1 genn. 93 | 500 | 500 | Az. Ferr. Meridionali | | — — | | | 663 — |
| » | 500 | 500 | » » Mediterranee stampigliate | | — — | | | 539 — |
| 1 luglio 91 | 250 | 250 | » » Sarde (Preferenza) | | — — | | | — — |
| 1 aprile 92 | 500 | 500 | » » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E | | — — | | | — — |
| 1 luglio 91 | 500 | 500 | » » della Sicilia | | — — | | | — — |
| | | | **Azioni Banche e Società diverse.** | | | | | |
| 1 genn. 92 | 1000 | 750 | Az. Banca Nazionale | | — — | | | 1335 — |
| 1 » 93 | 1000 | 1000 | » » Romana | | — — | | | 400 — |
| » | 300 | 300 | » » Generale | | — — | 321 1/2 322 323 | | — — |
| 1 genn 90 | 500 | 400 | » » di Roma | | — — | | | 325 — |
| 1 » 89 | 400 | 200 | » » Tiberina | | — — | | | 22 — |
| 1 ottob. 91 | 500 | 500 | » » Industr e Comm. (antiche) | | — — | | | 100 — |
| » | 500 | 500 | » » » » nuove liberate | | — — | | | 100 — |
| 1 genn 93 | 500 | 400 | » Soc. di Credito Mobil. italiano (an. | | — — | 452 1/2 453 1/2 451 | | — — |
| | 500 | 150 | » » » » » (nuove) | | — — | | | — — |
| 1 genn. 83 | 500 | 500 | » » di Credito Meridionale | | — — | | | — — |
| 15 ottob. 92 | 500 | 500 | » » Romana per l'Illum. a Gaz | | — — | 736 | | — — |
| 1 genn. 93 | 500 | 500 | » » Acqua Marcia | | — — | | | 1095 — |
| 1 » 90 | 500 | 500 | » » Italiana per condotte d'acqua | | — — | 218. | | — — |
| 1 luglio 92 | 500 | 500 | » » Immobiliare | | — — | 77 1/2 | | — — |
| 1 » 90 | 250 | 250 | » » dei Molini e Magaz. Generali | | — — | | | 125 — |
| 1 genn. 89 | 100 | 100 | » » Telefoni ed App. Elettriche | | — — | | | — — |
| 1 » 90 | 500 | 500 | » » Generale per l'Illuminazione | | — — | | | 270 — |
| » | 125 | 125 | » » Anonima Tramway Omnibus | | — — | 198 199 | | — — |
| 1 genn. 89 | 150 | 150 | » » Fondiaria Italiana | | — — | | | — — |
| 1 ottob. 90 | 250 | 250 | » » della Min. e Fond. Antimonio | | — — | | | — — |
| » | 250 | 250 | » » dei Materiali laterizi | | — — | | | — — |
| 1 genn. 93 | 500 | 500 | » » Navigazione Generale Italiana | | — — | | | 350 — |
| 1 » 90 | 500 | 500 | » » Metallurgica Italiana | | — — | | | 170 — |
| 1 » 93 | 250 | 250 | » » della Piccola Borsa di Roma | | — — | | | 206 — |
| 1 » 90 | 200 | 200 | » » Caoutchouc | | — — | | | 35 — |
| 1 » 92 | 250 | 250 | » » An. Piemontese di elettricità | | — — | | | 250 — |
| 1 » 93 | 250 | 250 | » » Risanamento di Napoli | | — — | | | 60 — |
| » | 250 | 250 | » » di Credito e d'ind. Edilizia | | — — | | | 250 — |
| | | | **Azioni Soc. Assicurazioni.** | | | | | |
| 1 genn. 90 | 100 | 100 | Az. Fondiarie Incendi | | — — | | | 80 — |
| 1 » 91 | 250 | 125 | » Fondiarie Vita | | — — | | | 230 — |
| | | | **Obbligazioni diverse.** | | | | | |
| 1 genn. 93 | 500 | 500 | Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89 | | — — | | | 298 — |
| 1 luglio 91 | 1000 | 1000 | » » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro) | | — — | | | — — |
| 1 genn. 93 | 500 | 500 | » Strade ferrate del Tirreno | | — — | | | 461 — |
| 1 ottob 91 | 500 | 500 | » Soc Immobiliare | | — — | | | 360 — |
| » | 250 | 250 | » » 4 0/0 | | — — | | | 170 — |
| » | 500 | 500 | » » Acqua marcia | | — — | | | 500 — |
| » | 500 | 500 | » » SS. FF. Meridionali | | — — | | | 309 — |
| 1 luglio 91 | 500 | 500 | » » FF Pontebba Alta Italia | | — — | | | — — |
| 1 aprile 92 | 500 | 500 | » » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0 | | — — | | | — — |
| » | 300 | 300 | » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro) | | — — | | | — — |
| 1 genn. 93 | 500 | 500 | » » FF. Second. della Sardegna | | — — | | | — — |
| » | 250 | 250 | » » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro) | | — — | | | 242 — |
| » | 500 | 500 | Buoni Meridionali 5 0/0 | | — — | | | — — |
| | | | **Titoli a Quotazione Speciale.** | | | | | |
| 1 aprile 92 | 25 | 25 | Obbl. prestito Croce Rossa Italiana | | — — | | | — — |

OSSERVAZIONI

**Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.**

8 marzo 1893.

Consolidato 5 0/0 . . . . . . L. 96 815
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 94 645
Consolidato 3 0/0, nominale . . . » 60 575
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 59 575

Il Vice Presidente, ff di Presidente: R. TITTONI.

| Sconto | CAMBI | | Prezzi fatti | Nomin. |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/2 | Francia | 90 giorni | | 103 50 |
| | Parigi | Cheques | | 104 17 1/2 |
| 2 1/2 | Londra | 90 giorni | | 25 08 |
| | » | 60 giorni | | |
| | » | Cheques | 26,23 | |
| | Vienna-Trieste | 90 giorni | | |
| | Germania | Cheques | | |

Risposta dei premi . . . . . . } 29 marzo
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . . . . . . 30 »
Liquidazione . . . . . . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1893.

| | |
|---|---|
| Rendita 5 0/0 | 96 75 |
| » 3 0/0 | 61 — |
| Obbl. Beni Eccl 5 0/0 | — — |
| Prest. Rotschild 5 0/0 | 102 50 |
| Ob. città di Roma 4 0/0 | 430 — |
| » Credito Fondiario Santo Spirito | 466 — |
| » Credito Fondiario Banca Nazionale | 493 — |
| » Credito Fondiario Ban. Naz 4 1/2 0/0 | 497 — |
| Az. Fer Meridionali | 665 — |
| » » Mediterranee | 537 — |
| » » » certif. | — — |
| » Banca Nazionale | 1335 — |
| » » Romana | 400 — |
| » » Generale | 325 — |
| » Banco di Roma | 325 — |
| Az. Banca Tiberina | 22 — |
| » » In. e Com. (an) | 260 — |
| » » » Certif. | — — |
| » » » n liber. | 250 — |
| » Soc. Cred. Mobil. | 465 — |
| » » » Merid. | — — |
| » » Gas | 800 — |
| » » Acqua Marcia | 1070 — |
| » » Condot. d'ac. | 270 — |
| » » Gen. Illumin. | 270 — |
| » » Tramway Om. | 185 — |
| » » » cert. prov. | — — |
| » » Molini e Magaz. Gen. | 125 — |
| » » Immobiliare. | 88 — |
| » » Fond. Italiana | — — |
| » » Min. Antim. | 240 — |
| » » Mat. Later. | 170 — |
| Az. Soc. Navig. Gen. Italiana | 355 — |
| » » Metallurgica Italiana. | 180 — |
| » » della Piccola Borsa | 206 — |
| » » Caoutchouc | 35 — |
| » » An. Piem. di Elettr. | 250 — |
| » » Risanamen. | 68 — |
| » » Cr. Ind. Ed. | 250 — |
| » » Fondiar. incendi | 80 — |
| » » Fond. Vita. | 230 — |
| Obbl. Soc. Imm. 5 0/0 | 360 — |
| » » » 4 0/0 | 170 — |
| » » Ferroviarie | 298 — |
| » Ferr. Napoli-Ottaiano | 242 — |

TUMINO RAFFAELE *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.